

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Vista la legge 10 dicembre 1864;
Sulla proposta del Consiglio di Pubblica Educazione,

ADOTTA
il seguente Regolamento
per gli Asili infantili.

CAPITOLO I.

Organizzazione.

Art. 1. Gli Asili Infantili possono stabilirsi in qualsiasi Comune del Cantone per pubblica o privata beneficenza.

Lo Stato accorda a queste istituzioni, sostenute dalla carità pubblica, un sussidio annuo da 100 a 200 franchi.

Art. 2. Gli Asili hanno per iscopo di raccogliere e custodire ogni giorno dell'anno, esclusi i festivi, i fanciulli d'ambo i sessi dall'età di anni 2 e 1/2 a 6, di educarli, compatibilmente colla loro età, sia nella parte religiosa e morale, sia nello sviluppo fisico, sia nell'intellettuale, in guisa da istradarli, al loro uscire dall'Asilo, alla Scuola elementare.

Art. 3. Appena costituita la Direzione d'un Asilo, essa deve trasmettere al Dipartimento, per la relativa approvazione, i suoi statuti accompagnati da una copia degli atti di fondazione e legati.

§. Allo stesso Dipartimento deve si far constare:

- a) della sufficienza e salubrità del locale prescelto;
- b) dell'idoneità della maestra-direttrice e della sua assistente.

Art. 4. Il locale deve avere in generale i requisiti prescritti nel capitolo VI del regolamento delle scuole elementari minori, oltre quello scomparto e quegli adattamenti che sono richiesti dalla particolare natura della istituzione, e dev'essere fornito di tutte le suppellettili indicate nei manuali d'insegnamento per gli Asili.

Art. 5. L'idoneità della maestra e delle assistenti deve constare da certificato di capacità e di buona condotta rilasciato dalla competente autorità.

Oltre il certificato suddetto, o patente per scuola elementare minore, la maestra deve far constare d'aver fatto pratica con buon risultato, sei mesi almeno, in un Asilo approvato.

Art. 6. Il *minimum* dell'onorario della maestra-direttrice è fissato in fr. 600, quello dell'assistente in fr. 300.

Art. 7. Gli Asili possono essere intieramente gratuiti, vale a dire frequentati da bambini che non paghino alcun contributo, o misti di bambini paganti e non paganti.

Si nell'uno che nell'altro caso niuna distinzione deve scorgersi nella scuola, sia nella sopraveste, che dev'essere uniforme, sia nel trattamento e nella educazione, che devono essere dati sul piede della più perfetta eguaglianza. L'unica differenza che si dovrà rimarcare nella sopraveste sarà quella del colore o della confezione che distinguerà i maschi dalle femmine.

CAPITOLO II.

Direzione e sorveglianza.

Art. 8. Il Dipartimento di Pubblica Educazione esercita sopra ogni Asilo la superiore sorveglianza per mezzo dell'Ispettore scolastico del Circondario e della Municipalità locale, che dovranno visitarli almeno due volte l'anno, ed assistere agli esperimenti annuali di chiusura.

Art. 9. La direzione e sorveglianza immediata viene esercitata da un Comitato dirigente nominato dall'Assemblea degli Azionisti o contribuenti alle spese dell'Asilo stesso.

§ 1° Se l'Asilo è mantenuto da un solo benefattore, spetta a questi la scelta della Direzione.

§ 2° Ove fosse integralmente sostenuto da legati di beneficenza, e non vi fossero persone destinate a rappresentare i leganti, la Direzione sarà nominata dalla Municipalità locale.

§ 3° La Direzione dovrà essere composta almeno di 3 membri, di cui uno fa le funzioni di presidente o direttore, un altro di segretario, un terzo di cassiere. Tutte queste funzioni sono gratuite.

Art. 10. La Direzione amministra i fondi dell'Asilo e ne rende conto ogni anno a quelli da cui tiene la sua nomina, trasmettendone copia al Dipartimento. I resoconti, od almeno un loro riassunto, saranno stampati sul *Foglio Ufficiale*, onde tutti gli interessati ne abbiano cognizione.

§. Essa nomina la maestra-direttrice e l'assistente, e ammette, al caso, delle praticanti; iscrive i bambini che abbiano i requisiti necessari per l'ammissione, e provve-

de a quanto occorre per il buon andamento dell'istituzione.

Art. 11. Gli attributi e i doveri della Direzione vengono indicati nel rispettivo statuto o regolamento, adottato dagli azionisti o fondatori dell'Asilo.

Art. 12. La Direzione è coadjuvata, nell'esercizio della sua sorveglianza, dall'opera caritatevole delle visitatrici, che essa trasceglie fra le persone più educate del paese.

Art. 13. Le visitatrici assumono, per giro, l'incarico di visitare l'Asilo, almeno due volte alla settimana, per vegliare all'interna disciplina e coadjuvare al buon andamento dello stesso.

Art. 14. Il loro ufficio è quello di una madre che, con prudente premura, sorveglia le persone impiegate nell'Istituto perchè facciano il loro dovere e osservino l'orario e i metodi adottati dalla Direzione. Vien perciò loro raccomandato di trovarsi all'apertura della scuola per accertarsi della puntualità e diligenza della maestra, della assistente e dell'inserviante.

§ 1° Invigilano la pulizia dei locali, dei bambini e delle stoviglie di cucina, e assaggiano la minestra.

§ 2° Visitano i bambini ammalati nelle loro case, e in tale occasione confortano di buoni consigli le famiglie.

Art. 15. Le visitatrici comunicheranno, verbalmente, o per iscritto, le loro osservazioni alla Direzione dell'Asilo.

CAPITOLO III.

Doveri delle Istitutrici.

Art. 16. La maestra deve aver sempre presente che la sua missione nell'Asilo è quella di educare più che di istruire.

Nell'età infantile è la cura e lo sviluppo del corpo quello che deve avere principalmente di mira l'educatrice, come lo insegna la natura, e nello stesso tempo lo svolgimento del sentimento morale, o, come suol dirsi, del cuore del bambino. L'erudizione della mente deve venire in seguito a misura che essa va acquistando forza di attenzione e di riflessione.

Mancano pertanto al loro scopo quelle maestre che principale studio ripongono nel rimpinzar la memoria dei bambini di parole e di cose di cui non possono aver piena cognizione. L'Asilo non è che una preparazione alla scuola, e raggiunge il suo scopo quando prepara fanciulli sani, buoni, di carattere benevolo, di costumi civili, di mente aperta e scevra di pregiudizi.

Art. 17. Siccome la maestra nell'Asilo tien precisamente il posto della madre nella famiglia, deve, come quella, essere amorevole, sollecita, paziente, ed avere per i bambini le cure e l'affetto che prodigherebbe ai propri figli.

Quindi ne sorveglia la pulitezza, si assicura della bontà del nutrimento, assaggiando quotidianamente la minestra — cura la nettezza della sala — la purezza dell'aria — la temperatura conveniente — assiste con particolare cura i deboli e i più ottusi di mente — e veglia a che l'insergente presti le dovute cure a chi ne abbisogna.

§. È severamente proibito, sotto qualsiasi pretesto, di percuotere i bambini, di spaventarli con racconti di terrori, o superstizioni, o col rinchiuderli in luoghi oscuri, o d'infliggere altre punizioni nocevoli alla loro salute.

Art. 18. La maestra deve trovarsi all'Asilo un quarto d'ora almeno prima dell'apertura della scuola, e non par-

tirne che coll'ultimo dei bambini. Essa li colloca al loro posto di mano in mano che arrivano, poi fa l'appello giornaliero, indi la preghiera, e imparte l'insegnamento attenendosi esattamente all'orario prescritto.

§. Dopo la mezz'ora d'ingresso non sarà ricevuto nessun allievo.

Art. 19. Farà rapporto settimanale alla Direzione:

- a) dei bambini che frequentano l'Asilo;
- b) di quelli che mancano o che sono impediti da malattie;
- c) di quelli che giungono abitualmente tardi;
- d) di quelli che, non essendo netti nel capo o della persona, reclamano cure particolari.

Art. 20. Tiene un libro-giornale in cui registra tutto ciò che riguarda l'Asilo, ed un libro dell'appello in cui nota le mancanze dei bambini.

Art. 21. L'assistente ha gli stessi doveri della maestra, subordinatamente agli ordini della stessa.

Art. 22. Si alla maestra che all'assistente è severamente vietato di darsi, durante gli esercizi scolastici, a cure loro proprie, come il leggere, il cucire ecc.; come pure è loro assolutamente proibito di ricevere regali dalle famiglie dei bambini sotto qualsiasi pretesto.

Art. 23. Sia gratuita la scuola, o sia mista di paganti e non paganti, guardisi la maestra da ogni ombra di parzialità a favore dei ricchi, di raccomandati ecc., ma tratti tutti colla stessa premurosa affezione e benevolenza.

Art. 24. Presso ogni Asilo possono esservi delle *praticanti* gratuite che aspirano alla carica di maestra od assistente. Per essere ammesse dovranno presentare una patente di maestra elementare minore, od un certificato di

aver frequentato con successo una Scuola maggiore, rilasciato dal Dipartimento di Pubblica Educazione.

Esse dipendono interamente dalla maestra-direttrice, e la coadjuvano nelle incombenze che loro affida nell'interno della scuola.

CAPITOLO IV.

Dell'insegnamento.

Art. 25. L'insegnamento degli Asili infantili deve precipuamente avere un carattere pratico, fondato sul metodo materno suggerito dalla natura, e con tanta sapienza applicato dal Padre Girard.

Art. 26. Il metodo *dimostrativo*, come quello che parla ai sensi dei bambini, è il più acconcio a questa età; e la tendenza che essi hanno ad imitare, suggerisce naturalmente che i primi passi che deve dare la maestra consistono nel farsi loro esempio e guida in tutti gli esercizi.

Perciò farà loro ripetere a voce alta e chiara, e senza vizi di pronuncia, le parole da lei distintamente proferite, il replicare parola per parola le preghiere in italiano, i racconti, le nozioni che si vogliono insegnare, il mostrare col gesto o toccare gli oggetti o le parti che si vengono indicando.

Art. 27. I movimenti delle membra stando al posto, o di tutta la persona marciando in misura, devono alternarsi almeno ogni 10 minuti, cogli esercizi verbali.

Art. 28. L'istruzione propriamente detta, negli Asili consiste:

a) negli esercizi di nomenclatura, facendo che i bambini indichino i nomi delle cose, poi le loro parti, poi il loro uso ecc. aiutati dalle spiegazioni della maestra;

b) nei racconti morali e della storia sacra, accompagnati possibilmente da quadri che rappresentino i fatti;

c) nella numerazione e nelle successive operazioni d'aritmetica mentale, aiutata dal pallottoliere e simili congegni;

d) nella cognizione e pronuncia delle vocali alfabetiche, poi delle sillabe, ossia delle consonanti unite alle vocali attenendosi strettamente al metodo adottato per le scuole elementari minori, valendosi per ciò degli appositi cartelloni o delle lettere mobili;

e) nel copiare sulle piccole lavagne, imitando gli esemplari, le lettere alfabetiche e le sillabe che vanno mano mano imparando, in guisa che questi esercizi, che sono dilettevoli pei bambini, servano di rudimento per la calligrafia;

f) nel canto semplice di facili melodie, e specialmente delle preghiere al cominciare e finire della scuola, prima e dopo la refezione;

g) nel dar loro alcune elementari nozioni di storia naturale, cominciando dai nomi degli animali più comuni, delle piante ecc., poi alla divisione dei regni della natura, dei corpi, del tempo ecc.;

h) finalmente nei rudimenti dei lavori femminili alle bambine, e lavori consimili ai bambini, come il far cordoncini, intrecciar paglia, estrar fili ecc.

Art. 29. Ogni ramo di questo insegnamento rudimentale deve essere dato in modo progressivo proporzionato alle diverse classi dei bambini, senza mai troppo occupare la loro mente.

Art. 30. Il metodo da tenersi in generale è il *simultaneo* nell'insegnamento a memoria e nelle spiegazioni

della maestra; e l'*individuale* alternato col *simultaneo* per le risposte e la recita degli scolari.

CAPITOLO V.

Dell'orario.

Art. 31. L'Asilo infantile resta aperto tutto l'anno, eccettuati i soli giorni festivi.

Dopo gli esami annuali di chiusura vi potrà essere una settimana o due al più di vacanza autunnale, ove speciali circostanze locali il richiedano.

Art. 32. L'orario giornaliero:

a) nell'*inverno* comincia alle 9 antimeridiane, e si chiude alle 4 pomeridiane.

b) nell'*estate* comincia alle 7 antimeridiane e si chiude alle 6 pomeridiane.

Nelle stagioni intermedie l'orario andrà allungandosi od accorciandosi in relazione col crescere o decrescere del giorno.

Art. 33. I bambini non abbandonano la scuola a mezzogiorno per il desinare, ma ricevono dall'Asilo una buona minestra in quantità sufficiente.

§. Ciascun bambino porterà seco per la merenda il pane in un canestrino, che deve riporsi in locale appartato con un numero d'ordine corrispondente a quello del bambino stesso.

CAPITOLO VI.

Dell'inserviente.

Art. 34. Presso ogni Asilo vi è una inserviente, che deve essere persona di buoni costumi e di civili maniere.

Art. 35. Ogni mattina, prima dell'apertura, essa fa la

pulizia di tutti i locali dell'Asilo, riceve e lava i bambini che non fossero puliti, tiene la cucina in buon ordine, e prima di scuola fa le provviste necessarie per la minestra. In generale essa dipende interamente dalla maestra per ciò che concerne il servizio dell'Asilo.

Non può per verun titolo nè punire nè sgridare i bambini, ma dovrà far conoscere le loro mancanze alla maestra.

Art. 36. Questo regolamento resterà esposto per norma delle istitutrici e dei genitori dei bambini, che dovranno pienamente conformarvisi.

CAPITOLO VII.

Disposizione generale.

Art. 37. Le discipline contenute negli statuti e regolamenti interni degli Asili esistenti seguiranno ad aver vigore in quanto non siano contrarie alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 38. Colla pubblicazione del presente regolamento, che avrà immediato vigore, restano abrogati tutti i precedenti sugli Asili d'infanzia.

Luganò, 22 novembre 1866.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

D. MARIOTTI.

Il Consigliere Segretario di Stato:

AVV. A. FRANCHINI.

